

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

La Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avviato un complesso ed articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato “armonizzazione contabile” diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
- favorire l’attuazione del federalismo fiscale.

L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42//2009.

Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l’attuazione dell’armonizzazione contabile.

In particolare per gli enti locali la suddetta riforma contabile, disciplinata dal decreto legislativo 118 del 2011 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio, ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l’introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.

L’armonizzazione contabile ha visto una prima fase di sperimentazione iniziata nel 2012 a cui hanno aderito un gruppo di enti, ed una seconda fase prevista dal decreto legge del 31 agosto 2013, n. 102, all’articolo 9, comma 4, con il quale è stata data l’opportunità agli enti locali di entrare dal 2014 nella sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Nel corso dell’anno 2014 è stata approvata la normativa definitiva relativa all’introduzione a regime dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. 10 agosto 2014, n°126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n°118 e di conseguenza il TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Le principali novità dell’armonizzazione possono essere così riassunte:

- adozione del bilancio di previsione triennale: per la prima annualità gli stanziamenti sono espressi sia in termini di competenza, sia in termini di cassa, mentre per i due esercizi successivi viene redatto in termini di sola competenza, secondo una classificazione del bilancio per missioni e programmi;
- nuovi principi contabili;
- principio concernente la programmazione di bilancio;
- principio della competenza finanziaria potenziata;
- previsione di piani dei conti integrati sia a livello finanziario, sia a livello economico-patrimoniale;
- nuovo documento unico di programmazione "DUP" in sostituzione della relazione previsionale e programmatica.

Uno dei cardini su cui si basa il nuovo sistema contabile è, quindi, il principio della competenza finanziaria potenziata. In forza di tale principio, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Le entrate sono invece articolate in titoli e tipologie.

Stante il livello di estrema sintesi del nuovo bilancio, al documento è allegata una serie di prospetti, con l'obiettivo di ampliare la capacità informativa della documentazione. Tra i principali prospetti si segnalano: le entrate per titoli, tipologie e categorie; le spese per missioni, programmi e macroaggregati; l'elenco delle previsioni secondo la struttura del livello IV del piano dei conti finanziario.

Si precisa, tuttavia, che tali livelli di ulteriore dettaglio rientrano per normativa nella sfera di competenza della Giunta (macroaggregati) o dei dirigenti (articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario).

Inoltre, il bilancio affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa ed è previsto anche lo stanziamento di un fondo di riserva di cassa dell'ammontare minimo del 0,20% delle spese finali.

Infine, si evidenzia che nel bilancio è esplicitato **l'importo del fondo pluriennale vincolato (FPV)**.

Come riportato nel principio applicato della competenza finanziaria, il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di assunzione e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo pluriennale è immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nello stesso esercizio finanziario), nonché all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

Dal prospetto degli equilibri di bilancio si rileva che non è stato inserito il Fondo pluriennale vincolato tra le entrate, in quanto al momento non sono iscritti impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi considerati nel bilancio 2020-2022

Tra i nuovi allegati da predisporre dal 2015 (lettera "m" punto 9.3 principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) è stata inserita la **"nota integrativa"**, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio e che ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti nello schema di bilancio 2020-2022, nel DUP e nella relazione della Giunta, al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

In linea generale la nota integrativa contiene i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni dell'ente, l'elenco analitico delle quote vincolate e accertate del risultato di amministrazione presunto al 31.12 dell'esercizio precedente, l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate ed accertate del risultato di amministrazione presunto distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, l'elenco degli interventi programmati per spese per investimento, l'elenco delle garanzie principali e non presentate all'ente a favore di enti e altri soggetti ai sensi delle leggi in vigore, gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti di strumenti finanziari derivati, l'elenco dei propri enti e organismi strumentali indicando che i relativi bilanci consuntivi sono visionabili sul sito istituzionale, l'elenco delle partecipazioni possedute indicando la relativa quota di partecipazione ed infine deve indicare tutte le informazioni necessarie per poter interpretare il bilancio di previsione.

Il decreto del Ministero delle Finanze del 4 agosto 2016 sancisce inoltre, che nella nota integrativa debbano essere indicate le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo presunto di cui all'articolo 3, comma 31 del Dlgs 118/2011. Per ciascuna componente del disavanzo devono essere indicate le modalità di ripiano indicandone l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e le analisi di tale disavanzo.

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Bilancio di previsione 2020-2022 Si ritiene di integrare le informazioni contenute nei documenti di bilancio con quanto segue:

Bilancio di previsione 2020-2022

La proposta di bilancio rispetta le disposizioni di legge in materia attualmente vigenti.

ENTRATE CORRENTI

La previsione delle **entrate tributarie** è stata calcolata in base alle normative vigenti e tenendo conto della manovra di finanza pubblica (decreto-legge n. 124 del 2019 (cosiddetto Decreto fiscale) li, e della politica tributaria che l'Amministrazione intende attuare, meglio evidenziate nella relazione della Giunta e nel D.U.P.

Le altre entrate del titolo primo sono state, inoltre, stimate sulla base del trend storico e dei dati conosciuti, mentre la TARI è stata iscritta secondo quanto previsto dal piano finanziario del servizio.

Lo stanziamento del Fondo di solidarietà comunale viene previsto è di €. 57.658,70

.

La previsione dei **trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali**, è stata stimata in linea rispetto a quanto previsto nel 2019 al fine di non creare disequilibri nel corso della gestione. I **trasferimenti correnti da Amministrazioni locali** sono rappresentati soprattutto da trasferimenti regionali. Nel triennio 2020/2022, fra le entrate per trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazioni locali sono previsti gli introiti dei fondi comuni confinanti per la parte destinata alle spese correnti

Le **entrate extratributarie** sono state stimate sulla base del trend storico ed in coerenza con i principi contabili del bilancio armonizzato. In base al principio di competenza finanziaria potenziata per cui le entrate sono iscritte e accertate per intero in base al titolo giuridico che le rende esigibili nell'esercizio e non "per cassa" sulla base degli incassi. Allo scopo è previsto in spesa un fondo rischi per crediti di dubbia esigibilità.

L'importo complessivo delle **entrate correnti** è pari ad euro 840.106,35 nel 2020, euro 819.106,35 nel 2021 e ad euro 804.106,35 nel 2022, così ripartite:

ENTRATE CORRENTI

	2019 assestato	col b/ col.	2020		2021		2022
	colonna a	a	colonna b	col. c/ col. B	colonna c	col. d/ col. C	colonna d
Entrate proprie (tributarie ed extratributarie	€ 814.115,24	-13,72%	€ 702.453,70	-2,56%	€ 684.453,70	-2,19%	€ 669.453,70
Entrate da trasferimenti	€ 86.500,75	59,13%	€ 137.652,65	-2,18%	€ 134.652,65	0,00%	€ 134.652,65
totale	€ 900.615,99	-6,72%	€ 840.106,35	-2,50%	€ 819.106,35	-1,83%	€ 804.106,35

SPESE CORRENTI

L'importo complessivo delle **spese correnti** è pari ad euro 795671,7 nel 2020, euro 774108,94 nel 2021 e ad euro 771428,08 nel 2022.

Le spese correnti sono state stimate sulla base del trend storico, della necessità di garantire il mantenimento del livello attuale dei servizi resi e delle politiche che l'Amministrazione intende attuare nel triennio 2020-2022.

Le spese per il personale rispettano i limiti di legge previsti.

SPESE CORRENTI		
2020	2021	2022
248.791,61	236.459,32	236.459,32

Missione 20 "Fondi ed accantonamenti"

Questa missione è costituita da alcune voci obbligatorie, quali il Fondo di riserva ed il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:

FONDO DI RISERVA	previsione 2020	previsione 2021	previsione 2022
Totale spese correnti previste in bilancio	795.671,70	774.108,94	771.428,08
Il fondo di riserva ordinario ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/00 deve essere non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio			
fondo di riserva previsto in bilancio			
Intervento - Fondo di riserva ordinario	10.167,20	10.129,09	9.257,72
% su spesa corrente			
	1,28%	1,31%	1,20%

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La consistenza del fondo di riserva di è il seguente:

FONDO RISERVA DI CASSA	previsione 2020
TOTALE SPESE FINALI ANNO 2020	4.582.564,02
fondo non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali	
Fondo di riserva cassa previsto in bilancio	22.912,82
% su spese finali	0,50%

Fondo crediti di dubbia esigibilità

- In attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel bilancio di previsione è stato previsto un fondo svalutazione crediti nella percentuale del 100%.
- La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2020-2022 è evidenziata nei prospetti allegati al bilancio. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate, applicando al rapporto tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi il metodo della media semplice (ovvero sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui). L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
- Gli importi accantonati sono €. 46.553,64 per l'anno 2020, € 46.610,55 per l'anno 2021 ed €. 46.610,55 per l'anno 2022.

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Fondo indennità di fine mandato del Sindaco" per l'importo di € 1.500,00 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli accantonamenti degli esercizi precedenti per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

Spese d'investimento e prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli d'indebitamento degli enti locali

L'ammontare della spesa in conto capitale, è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge come evidenziato nel prospetto sottostante:

SPESE IN CONTO CAPITALE E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO

SPESA IN CONTO CAPITALE					ENTRATE CONTO CAPITALE				
CODIFICA	bilancio.des	2020	2021	2022	CODIFICA	bilancio.des	2020	2021	2022
01052.02.3001	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI	500,00	500,00	500,00	40400.01.4006	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	500,00	500,00	500,00
01052.02.3015	INTERVENTI DIVERSI SUL PATRIMONIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40500.01.4035	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE (ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO COSTRUZIONE E SANZIONI IN MATERIA URB)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07012.02.3584	INTERVENTO A FAVORE DELLO SVILUPPO TURISTICO, COLLEGAMENTO CICLABILE TRA I COMUNI DI POSINA, LAGHI, ARSIERO E VELO D'ASTICO E POTENZIAMENTO VIARIO S.P. 81 E S.P. 138 (FINANZIAMENTO FONDI ODI)	3.514.000,00	0,00	0,00	40200.01.0001	FONDI ODI - CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEI COMUNI CONFINANTI CON LE PROVINCE AUTONOME DI TN E BZ	3.514.000,00	0,00	0,00
01052.02.3577	INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 107 - 114, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145	50.000,00	0,00	0,00	40200.01.4082	CONTRIBUTO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 107 - 114, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145.	50.000,00	0,00	0,00
08012.02.3251	INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE	12.000,00	0,00	0,00	40200.01.4047	CONTR. CONSORZIO BIM	12.000,00		
07012.02.3587	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA E DI DUE CHIODERIE IN LOCALITÀ COSTAMALA	52.100,00	0,00	0,00	40200.01.4047	CONTR. CONSORZIO BIM	5.145,61	0,00	0,00
					40200.05.4071	CONTRIBUTI EUROPEI PER LO SVILUPPO TURISTICO PEDEMONTANO (G.A.L.) PER RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI ESISTENTIVALORIZZAZIONE	39.712,06		
					FPV		7.242,33		
07012.02.3583	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PERSORSI ESISTENTI (FINANZIAMENTO FONDI GAL)	101.100,00	0,00	0,00	40200.05.4071	CONTRIBUTI EUROPEI PER LO SVILUPPO TURISTICO PEDEMONTANO (G.A.L.) PER RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI ESISTENTIVALORIZZAZIONE	101.100,00		
		3.739.700,00	10.500,00	10.500,00			3.739.700,00	10.500,00	10.500,00

Il prospetto allegato al bilancio evidenzia il rispetto del limite del 10% previsto per legge del rapporto fra interessi passivi ed entrate correnti del penultimo esercizio precedente, rilevando un valore del 4,95%, L'importo degli interessi passivi previsti in bilancio nel 2019 è pari ad euro 41851,30, mentre l'importo complessivo del debito residuo al 31/12/2018 dei debiti assunti dal Comune è pari ad euro 1.090.740,13

	2020	2021	2022
Interessi passivi	40.063,81	38.195,73	36.341,89
entrate correnti rendiconto 2018	956.720,36	956.720,36	956.720,36
% su entrate correnti	4,19%	3,99%	3,80%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito	€ 1.152.932,69	€ 1.103.145,46	€ 1.050.782,90	€ 998.134,79	€ 943.700,14	€ 888.702,73
Nuovi prestiti		€ -	€ -			
Prestiti rimborsati	€ 49.786,23	€ 52.362,56	€ 52.648,11	€ 54.434,65	€ 54.997,41	€ 42.678,27
Estinzioni anticipate						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	€ 1.103.145,46	€ 1.050.782,90	€ 998.134,79	€ 943.700,14	€ 888.702,73	€ 846.024,46

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

incidenza del debito sulle entrate correnti			
	2020	2021	2022
quote interessi	40.063,81	38.195,73	36.341,89
quote capitale	54.434,65	54.997,41	42.678,27
totale	94.498,46	93.193,14	79.020,16
% incidenza su entrate correnti anno	9,88%	9,74%	8,26%

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Determinazione del risultato presunto di amministrazione

Tra gli allegati al bilancio di previsione è inserito anche il prospetto “Allegato a) Risultato presunto di amministrazione” all’inizio dell’esercizio 2019”. Trattasi di una verifica preliminare del risultato di amministrazione al 31/12/2019 reso obbligatorio dalle nuove norme sull’armonizzazione contabile. Il prospetto rileva un risultato presunto negativo di euro-196.349,18, ma rimane un risultato presunto, in quanto consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Visto questo risultato sarà necessario intervenire, ai sensi dell’art. 188 del TUEL, con aumento di imposte e/o dismissione di beni patrimoniali

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 30/07/2015 ha approvato il ripiano del **disavanzo tecnico di amministrazione** 2014 di € **-208.315,27** in quote costanti fino al 2044: Nel bilancio 2020/2022 è stata iscritto un apposito fondo per l’accantonamento della quota annuale di €. 6.743,17.

La quota “accantonata” é costituita dall’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 20.728,15